

*Vendita con riserva di proprietà, fallimento del compratore,
subentro del curatore e diritto del venditore di chiedere la
risoluzione del contratto per il pregresso
inadempimento del fallito*

Cassazione civile, Sez. I, 6 febbraio 2004, n. 2261. Presidente Grieco. Estensore Nappi.

Fallimento - Effetti sui rapporti preesistenti - Vendita a termine o a rate - Vendita con riserva di proprietà - Fallimento del compratore - Subentro del curatore - Diritto del venditore di chiedere la risoluzione del contratto per il pregresso inadempimento del fallito - Esclusione.

Nella vendita con riserva di proprietà in corso alla data della dichiarazione del fallimento (o, come nella fattispecie, della liquidazione coatta amministrativa) del compratore, il venditore ha facoltà: di richiedere la restituzione della cosa (eventualmente anche dopo aver già ottenuto l'ammissione al passivo della parte di prezzo ancora dovutagli) nell'ipotesi di scioglimento del contratto per non essersi il curatore (o commissario) avvalso della facoltà di subentrare nello stesso; di proseguire l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore poi fallito intrapresa prima della dichiarazione del fallimento; non può, invece, dopo tale dichiarazione, ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronuncia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della "par condicio".

omissis

Motivi della decisione

Con l'unico motivo d'impugnazione l'ISMEA deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1523, 1524, 1526 c.c., 72 e 73 legge fall., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che il principio invocato dalla corte d'appello non applicabile ai contratti di vendita con riserva della proprietà, essendo invece applicabile solo nei casi in cui venga richiesta la risoluzione di un contratto che abbia comportato il trasferimento della proprietà, perché solo in questi casi la decisione di accoglimento della domanda determinerebbe il venir meno della dell'attribuzione patrimoniale già prodottasi.

Il ricorso è infondato.

Secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale e dottrinale dell'art. 52 legge fall., invero, nei contratti con prestazioni corrispettive, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può proporre l'azione di risoluzione

contro la curatela, con effetti, cioè, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronuncia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio. Sicché il creditore che, di fronte al già verificatosi inadempimento del debitore, non abbia chiesto la risoluzione del rapporto, non può richiederla dopo la dichiarazione di fallimento, con l'effetto di modificare a proprio favore e verso la massa dei creditori, la situazione giuridica di cui è titolare (Cass., sez. 1[^], 24 ottobre 1967, n. 2622, m. 330004, Cass., sez. 1[^], 13 luglio 1971, n. 2252, m. 353075, Cass., sez. 1[^], 14 luglio 1971, n. 2295, m. 353147, Cass., sez. 1[^], 4 agosto 1977, n. 3471, m. 387040, Cass., sez. 1[^], 9 dicembre 1982, n. 6713, m. 424350, Cass., sez. 1[^], 30 maggio 1983, n. 3708, m. 428610, Cass., sez. 1[^], 30 maggio 1983, n. 3708, m. 428610, Cass., sez. 1[^], 5 gennaio 1995, n. 185, m. 489579, Cass., sez. 1[^], 17 gennaio 1998, n. 376, m. 511655). E questa interpretazione dell'art. 52 legge fall., prescinde dalla natura reale ovvero obbligatoria degli effetti del contratto. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, infatti, anche "il combinato disposto degli artt. 72 e 73 legge fall., va interpretato nel senso che, in ipotesi di vendita rateale (nella quale il compratore non acquista la proprietà del bene se non al momento del versamento dell'ultima rata), ove il pagamento sia in corso al momento della dichiarazione di fallimento dell'acquirente, è incondizionatamente ammissibile il subingresso del curatore nel contratto, non spiegando alcuna influenza la dichiarazione del venditore, successiva all'apertura della procedura concorsuale, di volersi avvalere di una eventuale clausola risolutiva espressa originariamente apposta al negozio di compravendita, potendo detto venditore, per converso, legittimamente richiedere la risoluzione del negozio (e la conseguente restituzione della "rea tradita") nella ipotesi in cui, al detto subingresso, il curatore abbia espressamente o tacitamente rinunciato" (Cass., sez. 1[^], 26 agosto 1998, n. 8478, m. 518385). Solo quando l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento sia stata già proposta prima del fallimento può essere validamente proseguita nei confronti dell'amministrazione fallimentare (Cass., sez. 2[^], 21 febbraio 1994, n. 1648, m. 485388, impropriamente invocata dal ricorrente).

Diversa questione è quella che si pone quando il contratto di scioglie per effetto del fallimento, come può avvenire, a norma degli artt. 72 e 73 legge fall., anche nel caso di vendita con riserva della proprietà, se, fallito il compratore, il curatore fallimentare non si avvalga della facoltà di subentrargli nel contratto. È con riferimento a questa evenienza, vale a dire allo scioglimento del contratto per effetto del fallimento del compratore, che la giurisprudenza ha in realtà sempre riconosciuto al venditore con patto di riservato dominio la facoltà di richiedere a norma dell'art. 103 legge fall., la restituzione della cosa, anche dopo avere già ottenuto l'ammissione al passivo della parte di prezzo ancora non pagatagli. Infatti la speciale natura del procedimento fallimentare non osta all'applicazione dell'art. 14S3, secondo comma c.c., che riconosce anche a chi abbia chiesto l'adempimento del contratto la facoltà di chiederne la risoluzione (Cass., sez. 1[^], 6 febbraio 1986, n. 723, m. 444281, Cass., sez. 1[^], 10 agosto 1966, n. 2179, m. 324255); e la declaratoria di esecutività dello stato passivo non è di ostacolo alla

restituzione della cosa, con la conseguente "inefficacia dell'ammissione al passivo disposta per il residuo prezzo" (Cass., sez. 10[^], 17 maggio 1966, n. 1249, m. 322512, Cass., sez. 1[^], 3 settembre 2003, n. 12823, 566500). Tuttavia, nel caso in esame è indiscusso che i commissari giudiziari si sono avvalsi della facoltà di subentrare nel contratto di compravendita. Sicché correttamente i giudici d'appello hanno dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto per un preteso pregresso inadempimento della società poi dichiarata insolvente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese anticipate dai resistenti, liquidandole in complessivi Euro 2.600, di cui Euro 2.500 per onorar, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004